

inoltre per paesi come l'Italia le disposizioni della direttiva rappresentano anche importanti violazioni della legislazione del mercato del lavoro, con enormi rischi per la tutela sociale e sindacale dei lavoratori —:

quali iniziative intenda prendere il Governo in merito ad una siffatta direttiva che comporta degli alti rischi di insicurezza sociale e di violazione delle norme della contrattazione collettiva. (3-04112)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MERLOI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge 22 maggio 1978 n. 194 « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » non è, come purtroppo dai più è conosciuta, la « legge sull'aborto »;

la legge, al contrario, è volta, come del resto recita il suo titolo, alla « tutela sociale della maternità »;

l'interruzione volontaria della gravidanza, in base alla filosofia, alla struttura ed alla lettera della legge, è considerata come « estrema ratio », dopo che tutti i tentativi di risolvere i problemi della donna, operati dai consultori, siano rimasti privi di effetto;

sul punto, anzi, l'articolo 2, 1° comma, lettera d) della legge n. 194 del 1978 afferma che i consultori « assistono la donna in stato di gravidanza contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza »;

in particolare l'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 avente ad oggetto l'istituzione dei consultori familiari, sul punto testualmente recita: « Il consultorio e la struttura socio-sanitaria oltre a dover ga-

rantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto »;

indipendentemente dalle diverse e contrapposte visioni di cattolici e di laici, è dunque evidente che la maternità è considerata un « valore » e che l'interruzione volontaria della gravidanza è considerata un'evenienza negativa praticabile soltanto dopo che si siano senza successo esauriti i tentativi delle strutture di evitare l'aborto;

il secondo comma del citato articolo 5 impone anche al medico di fiducia, cui la donna si sia rivolta per abortire, un preciso dovere di informazione sui « diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie »;

invero, tutti considerano ormai la legge n. 194 del 1978 come lo strumento legislativo che consente alla donna di abortire mentre si ha la netta sensazione che tutta la parte della legge preposta alla tutela sociale della maternità sia in concreto — e salvo lodevolissime eccezioni — del tutto inattuata —:

se posto che il ministero disponga di rilevazioni statistiche necessarie e sufficienti per esprimere un documentato giudizio circa l'effettivo esercizio dei doveri posti dalla legge 22 maggio 1978 n. 194

e, in particolare, dagli articoli 1, 2, 4 e 5, segnatamente indicando quale sia la percentuale di donne che, utilizzando i servizi socio-sanitari ed i consultori, recedono dalla volontà di interrompere volontariamente la gravidanza, quale effettiva applicazione abbia avuto la legge nella sua parte più importante e significativa e cioè quella della tutela sociale della maternità. (3-04111)

Interrogazione a risposta scritta:

GHIGLIA. — *Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
— Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, un ex « operatore tecnico impiantista elettricista » dell'Ospedale Molinette di Torino, in pensione dal 2003, sarebbe affetto da asbestosi, malattia polmonare inequivocabilmente legata all'esposizione dell'amianto;

secondo i primi accertamenti della Medicina del Lavoro, la causa della malattia potrebbe essere la presenza di amianto all'Ospedale Molinette;

la Medicina del Lavoro avrebbe sottoposto a controlli periodici i lavoratori di questo Ospedale — proprio a causa della presenza di amianto — che, fino a pochi giorni fa, avevano dato sempre esiti negativi —:

se, quanto riportato in premessa, corrisponda al vero;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di bonificare, completamente, nel più breve tempo possibile, l'Ospedale Molinette di Torino;

quali altri ospedali nella regione Piemonte necessitano di bonifiche dall'amianto;

se non si intendano prendere provvedimenti urgenti al fine di bonificare le altre strutture sanitarie presenti nel Piemonte. (4-12544)

Apposizione di una firma ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione Tarantino ed altri n. 7-00549, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 gennaio 2005, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Menia.

Apposizione di firme ad una interpellanza.

L'interpellanza Perrotta n. 2-01425, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 gennaio 2005, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Di Virgilio, Camo, Cialente, Santino Adamo Loddo, Tedeschi.

Apposizione di firme ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Perrotta ed altri n. 4-12223, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 dicembre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Sandi, Alfredo Vito, Nan, Verneti, Giovanni Bianchi.

ERRATA CORRIGE

Risoluzione in Commissione Calzolaio ed altri n. 7-00546 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 571 del 19 gennaio 2005. A pagina 17255, prima colonna, alla ottava riga, deve leggersi: « I e III Commissione: », e non « III Commissione: », come stampato; a pagina 17620, prima colonna, alla diciassettesima riga deve leggersi: « La I e la III Commissione, » e non « La III Commissione, » come stampato; a pagina 17261, prima colonna, alla decima riga, deve leggersi: « impegnano il Governo » e non « impegna il Governo », come stampato.